

[REDACTED] R. G.



Tribunale di Milano
- Sezione QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE
IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "A" civile -

Il Giudice Unico dott. Federico Rolfi, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9 febbraio 2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato

DA

[REDACTED]
con l'avv.to ADAMO GIOVANNI

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED]
con l'avv.to [REDACTED]

RESISTENTE

OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO

I. Con ricorso in data 27 agosto 2020, la ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di essere impresa che si occupa dell'organizzazione di cerimonie di matrimonio in località esotiche, ha riferito di aver constatato che sul sito *internet* della convenuta erano state pubblicate due fotografie raffiguranti matrimoni organizzati (non dalla resistente bensì) dalla ricorrente stessa, precisando altresì che una delle due immagini fotografiche era anche coperta da un diritto di esclusiva.

La ricorrente ha quindi lamentato il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della convenuta, tali da integrare le fattispecie di cui:

- all'art. 2598 c.c., nn. 1) (concorrenza confusoria); 2) (appropriazione di pregi); 3) (pubblicità menzognera);
- agli art. 2577 c.c., 171 L.D.A. e 12 L. 633/1941;
- all'art. 20 D. lgs. 146/2007.

chiedendo conseguentemente in via principale che il Tribunale:

- 1) inibisse alla [REDACTED]
l'ulteriore impiego, la pubblicazione, la diffusione, e comunque ogni ulteriore utilizzo delle immagini di titolarità della ricorrente;
- 2) disponesse la pubblicazione dell'emanando provvedimento cautelare, per almeno 30 giorni, sull'homepage del sito *web* della resistente nonché sulle relative pagine *social*





della stessa, in carattere doppio rispetto al normale, in formato “pop-up” non eludibile dal lettore e con visibilità della durata di almeno 3 minuti;

- 3) disponesse ex art. 156, co. 1, L. 633/1941, ed anche ex art. 614 *bis* c.p.c., l'applicazione di una sanzione a carico della potenziale resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.

La [REDACTED] si è regolarmente costituita deducendo di aver pubblicato le fotografie unicamente perché scattate in un *resort* nel quale anch'essa organizza cerimonie matrimoniali, ricevendo le fotografie le foto in questione dagli stessi responsabili del *resort*. Ha comunque dedotto di avere prontamente rimosso le fotografie in contestazione dal proprio sito, concludendo per il rigetto della domanda cautelare.

Dopo la concessione di un rinvio per verificare una soluzione conciliativa, e constatato l'esito negativo della medesima, il tribunale ha invitato le parti alla discussione ed all'esito si è riservato.

2. Preliminarmente il Tribunale deve constatare l'impossibilità di pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, come invece sollecitato da parte resistente. La cessazione della materia del contendere, infatti, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 09/06/2016), laddove nel caso di specie deve constarsi come parte ricorrente abbia contestato anche in sede di decisione finale la sussistenza dei presupposti per addivenire a tale tipo di statuizione.

Compiuta tale premessa, il ricorso nel merito merita accoglimento.

Quanto al *fumus boni iuris* si osserva in primo luogo che anche a voler ritenere pienamente dimostrate le deduzioni della convenuta circa il fatto che le foto *de quibus* siano state trasmesse dai responsabili di uno dei *resorts* di cui la resistente si avvale, il dato obiettivo è che la [REDACTED] ha pubblicizzato la propria attività proponendo sul proprio sito *internet* fotografie relative a cerimonie di matrimonio che la convenuta medesima non aveva curato, risultando quindi che la [REDACTED] ha scientemente presentato come “propri” allestimenti cerimoniali cui era del tutto estranea e che erano stati predisposti da soggetti terzi (la [REDACTED] nella specie).

La condotta in esame appare integrare gli estremi della concorrenza sleale per appropriazione di pregi: la resistente, infatti, con la pubblicazione delle foto in questione si è autoattribuita il pregio di allestimenti di matrimonio che erano stati invece organizzati dalla ricorrente, approfittando quindi dello sforzo imprenditoriale ed organizzativo posto in essere dalla [REDACTED] per ingenerare negli utenti l'impressione che la qualità di detti allestimenti fosse invece della stessa convenuta.

Tale condotta risulta di per sé sufficiente ad integrare il *fumus boni iuris* in ordine alla sussistenza della violazione del disposto di cui all'art. 2598 c.c. rendendo perfino superfluo l'esame degli altri profili dedotti dalla ricorrente.





Quanto al *periculum in mora* è costante orientamento di questo Tribunale (Trib. Milano 5 gennaio 2006; 2 febbraio 2006; 14 novembre 2005) quello per cui la cessazione della condotta illecita non vale di per sé ad escludere la persistenza del *periculum* medesimo, allorchando la condotta possa essere reiterata anche in futuro, e la parte responsabile della condotta medesima non dia prova di avere adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva. Da questo punto di vista l'interruzione delle condotte illecite, accompagnata da generici impegni (e non, ad esempio, da una convenzione con cui l'autore dell'illecito si impegna a non reiterare la violazione concordando una penale in caso di reiterazione della condotta) non consente all'organo giurisdizionale di formulare un concreto giudizio prognostico in ordine alla futura non reiterazione dell'illecito, dovendosi del resto dare prevalenza alle preponderanti esigenze di tutela del soggetto danneggiato (e quindi al suo interesse a sventare il rischio di danni futuri) anche tramite un'inibitoria non immediatamente utile, rispetto alla posizione dell'autore dell'illecito il quale comunque da un'inibitoria non riceverà concreto nocumento, ove davvero non intenda reiterare le condotte illecite.

Nella specie, del resto, la reiterazione della tesi difensiva di incolpevolezza della [REDACTED] (e cioè l'indiretta affermazione della "non illegittimità" dell'iniziativa di pubblicare sul proprio sito promozionale foto che raffigurano eventi non organizzati dalla stessa resistente) non consente di affermare con sufficiente rigore un giudizio prognostico circa il fatto che in futuro la [REDACTED] si asterrà dal pubblicare sul proprio sito materiali fotografici non inerenti alla propria attività, quale che ne sia la fonte. Emerge, anzi, una certa mancanza di consapevolezza della resistente in ordine alla illiceità dell'uso a scopo pubblicitario di immagini di allestimenti altrui, laddove tale condotta risulta invece palesemente colpevole, in quanto derivante da una superficiale gestione del canale pubblicitario.

Escluso, quindi, il venir meno del *periculum in mora* in virtù della mera cessazione dell'attività illecita, è sufficiente rammentare ulteriormente che detto pericolo sussiste quando lo sviamento di clientela, anche solo potenziale, venga ad integrare gli estremi del pregiudizio irreparabile in considerazione della sua caratteristica di irreversibilità e della concreta difficoltà di una esatta quantificazione del danno. Nella specie, è evidente che l'acquisizione di clientela con modalità illecite da parte della convenuta viene a ledere gli interessi della ricorrente, considerata anche la peculiarità dell'ambito di clientela cui entrambe le parti si vengono a rivolgere.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente emanazione dell'inibitoria e fissazione di una penale per le future reiterazioni dell'illecito. L'attuale cessazione della condotta vale, semmai, ad escludere l'ordine di pubblicazione del provvedimento, essendo almeno allo stato, venuta meno la necessità di rettificare l'inesatto messaggio veicolato alla clientela.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012), tenuto comunque conto dell'assenza di una fase istruttoria e della ridotta complessità anche della fase decisionale. L'aumento ex art. 4,





comma 1-bis è applicato nella misura del solo 15%, dal momento che i collegamenti ipertestuali risultano attivi solo sull'indice e non sui singoli documenti

Il tutto secondo il seguente conteggio, che assume come scaglione di riferimento quello per le controversie di valore indeterminato:

Fase	Compenso medio	Art. 4, c. 1	Ripporto	Art. 4, c. 1-bis	Ripporto	Art.. 6	Totale
Studio	1690	1	1690	1,15	1943,5	1	1943,5
Introduzione	810	1	810	1,15	931,5	1	931,5
Istruttoria/trattazione	1890	0,5	945	1,15	1086,75	1	1086,75
Decisione	1145	0,5	572,5	1,15	658,375	1	658,375
Totale	5535		4017,5		4620,125		4620,125

Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%.

L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.

P.Q.M.

letti gli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c.,

- 1) inibisce alla [REDACTED] l'ulteriore impiego, pubblicazione, diffusione, e comunque ogni ulteriore utilizzo a scopo promozionale – sul proprio sito o su altri canali pubblicitari - delle immagini di titolarità della [REDACTED] o comunque relative ad eventi organizzati dalla [REDACTED];
- 2) fissa in € 200,00 la penale dovuta per ogni giorno di violazione eventualmente constatata dopo la notificazione del presente provvedimento;
- 3) condanna la [REDACTED] alla rifusione in favore della [REDACTED] delle spese processuali, liquidate in € 700,00 per spese ed € 4.620,12 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.

Si comunichi

Milano, data del deposito telematico¹

Il Giudice Unico
Dott. Federico Rolfi

¹ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6239 del 13/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013.

